

Regolamento di istituzione e per le attività della Commissione pulizia

approvato dal Cons. di Istituto il 21 giugno 2017 con delibera n.58

Articolo 1

È istituita la Commissione pulizia che ha il compito di riferire al Dirigente scolastico sulle condizioni di igiene e pulizia dei locali scolastici interni ed esterni, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 2

La Commissione pulizia è composta dai genitori degli studenti in numero non superiore a 5 per ogni plesso.

Articolo 3

La Commissione pulizia è nominata dal Consiglio di Istituto con propria deliberazione.

I nominativi dei membri della Commissione devono essere trasmessi immediatamente al Dirigente Scolastico, che provvederà a formalizzare l'autorizzazione necessaria per l'accesso ai locali scolastici, senza la quale la Commissione stessa non potrà operare.

Articolo 4

L'incarico dei componenti della Commissione pulizia termina contestualmente al mandato del Consiglio di Istituto che la ha nominata.

Articolo 5

In caso di dimissioni o decadenza nel corso del mandato, il Consiglio di Istituto procede con propria deliberazione alla nomina dei nuovi componenti, comunicandone immediatamente il nominativo al Dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto può con delibera motivata e votata all'unanimità dichiarare la decadenza del membro della Commissione che abbia persistentemente disatteso i compiti di cui è investito o abbia gravemente violato il presente Regolamento.

Articolo 6

Ciascun controllo deve essere svolto da almeno due membri della Commissione.

Il Dirigente scolastico può chiedere di essere presente ai controlli, anche attraverso un suo delegato. A tal fine deve essere avvisato dalla Commissione non meno di due ore prima del controllo, anche tramite la segreteria della scuola, telefonicamente o comunque con mezzi atti a confermare la avvenuta notifica della comunicazione.

Articolo 7

I controlli della Commissione pulizia sono effettuati a vista, verificando esclusivamente ciò che richiede il modello di controllo allegato al presente Regolamento, circa condizioni di igiene e pulizia dei locali e degli arredi della scuola.

Il modello di controllo di cui al comma precedente costituisce parte integrante del presente Regolamento.

In base all'osservazione diretta, per ogni voce del modello di controllo i membri della Commissione presenti esprimono collegialmente un giudizio sintetico (scegliendo tra "adeguato", "sufficiente", "insufficiente"), possono aggiungere ad esso una sintetica motivazione ed eventualmente allegare relative foto.

Articolo 8

I controlli non dovranno in alcun modo interferire con l'operato del personale addetto alla pulizia. Né potrà essere mosso direttamente o indirettamente, da parte dei membri della Commissione, alcun rilievo al personale addetto alla pulizia della scuola.

Articolo 9

Anche in applicazione di quanto prescritto dalle disposizioni dell'articolo 8, i membri della Commissione sono tenuti a rispettare un ragionevole riserbo a riguardo delle notizie sull'igiene e la pulizia dei locali scolastici di cui sono venuti a conoscenza anche attraverso le lamentele dell'utenza.

Gli stessi membri della Commissione sono invece tenuti a condividere tra loro tali notizie.

La Commissione, anche attraverso uno o più rappresentanti, deve riferire al Consiglio di Istituto che lo richieda sulla sua attività e sulle notizie di cui ai commi precedenti.

Articolo 10

La Commissione presenta al Dirigente scolastico almeno due relazioni durante un anno scolastico.

Ogni relazione di cui al comma precedente è presentata in seguito ad almeno due controlli (effettuati a norma dell'articolo 7) di cui sono allegati i relativi modelli.

Ogni relazione è firmata da almeno due componenti della Commissione.

